

Sospensione degli ammortamenti per tutti, il milleproroghe risolve i dubbi alla radice

Sospensione facoltativa degli ammortamenti per tutti. Questa è una delle principali novità contenute nella conversione in legge del decreto mille-proroghe, n. 228/2021, approvato dalla Camera e ora al Senato per l'approvazione definitiva, prevista per oggi.

Si deve evidenziare che questa estensione generalizzata risolve alla radice tutti i dubbi interpretativi e applicativi che erano sorti con la proroga "stretta" prevista dalla legge di bilancio 2022, fermo ovviamente restando sia gli obblighi di informativa nelle note a commento del bilancio che l'obbligo di costituzione delle riserve indisponibili.

Liburdi e Sironi a pag. 40

Una delle principali novità del decreto milleproroghe in fase di conversione alle Camere

Ammortamenti, stop per tutti Sospensione a prescindere dalla scelta operata nel 2020

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Sospensione facoltativa degli ammortamenti per tutti. Questa è una delle principali novità contenute nella conversione in legge del decreto mille-proroghe, 228/2021, approvato dalla Camera e ora al Senato per l'approvazione definitiva, prevista per oggi.

La sospensione degli ammortamenti. In ragione dell'emergenza economica conseguente al diffondersi dell'epidemia Covid, il legislatore ha, in deroga a quanto previsto in tema di sistematicità degli ammortamenti, la possibilità di non effettuare fino al 100% degli stessi per immobilizzazioni materiali e immateriali, rinviando di fatto tali quote all'esercizio successivo (cfr. art. 60 co. 7-bis, dl 104/2020).

Tale facoltà comportava anche precisi obblighi di informativa nelle note a commento a bilancio, indicando le motivazioni sottostanti l'adozione della sospensione, che per alcune fattispecie sono state esempli-

ificate dall'Oic nell'interpretativo n. 9/2020, con cui venivano date alcune indicazioni operative sulla gestione contabile: a quest'ultimo riguardo è altresì opportuno ricordare che il successivo co-7-ter della disposizione richiamata, prevedeva altresì la costituzione di una riserva indisponibile pari all'ammontare degli ammortamenti non effettuati mediante utilizzo dell'utile di periodo e laddove ciò non fosse possibile, tramite utilizzo di altre riserve già esistenti. Qualora anche ciò risultasse insufficiente, è previsto l'obbligo di vincolare gli utili degli esercizi successivi. Dal punto di vista fiscale, la deduzione delle quote di ammortamento non effettuate in applicazione della norma qui esaminata, era garantita a prescindere dall'effettiva imputazione a conto economico: come è stato dapprima rilevato in via interpretativa dalla commissione norme di comportamento di Aidc Milano (norma n. 212/2021) e poi successivamente da risposta ad interpellone n. 607 del 17.09.2021, il meccanismo temporale di deduzione fiscale della quota non effet-

tuata era da considerarsi anch'esso alla stregua di una facoltà e non di un obbligo, potendo questa essere dedotta all'atto dell'effettiva (e successiva) imputazione a conto economico.

La legge di bilancio 2022. Con l'art. 1 co. 711 della legge 234/2021, il legislatore ha esteso tale facoltà per un ulteriore esercizio, limitando però l'accesso alla stessa a coloro che avessero già effettuato precedentemente la sospensione degli ammortamenti: dal punto di vista tecnico, la modifica in questione si inseriva in un nuovo testo del co. 7-bis dell'art. 60 del dl 104/2020, ma a dire il vero la formulazione letterale non era particolarmente chiara, potendosi anche intendere



che la deroga prospettata fosse accessibile solo a coloro che avessero già fatto precedentemente tale scelta ma per l'importo massimo del 100% della quota sospesa. Questo tipo di impostazione apriva una serie di questioni di non facile risoluzione che sono già state trattate precedentemente su questo giornale, una delle quali attecchiva alla contemporanea presenza di sospensioni ammortamenti fatti su alcuni cespiti fino al 100% della quota stessa e su altre per importi inferiori al limite massimo consentito.

La legge mille-proroghe.

Il testo della legge mille-proroghe approvato dalla Camera (e ormai definitivo), prevede ora una sostituzione dell'ultimo periodo del co. 7-bis dell'art. 60, dl 104/2020 che di fatto cancella le modifiche sopra illustrate apportate in sede di legge di bilancio 2022, aprendo a tutti coloro che originariamente erano ammessi alla sospensione per l'esercizio precedente (vale a dire soggetti Ires e Irpef che esercitano attività di impresa e che non adottano principi contabili internazionali), la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione originaria (vale a dire, esercizio 2021 per i soggetti "solari") a prescindere dal comportamento al riguardo adottato nel 2020. Si deve evidenziare che questa estensione generalizzata risolve alla radice tutti i dubbi interpretativi e applicativi che erano sorti con la proroga "stretta" prevista dalla legge di bilancio 2022, fermo ovviamente restando sia gli obblighi di informativa nelle note a commento del bilancio che l'obbligo di costituzione delle riserve indisponibili.

— © Riproduzione riservata — ■